

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### I. Introduzione.

Il presente schema di decreto legislativo è volto a recepire la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali:

- la Direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), alla quale sono state apportate significative modifiche in merito al campo di applicazione, alla valenza dei documenti di riferimento, ai requisiti di controllo ed agli obblighi di trasparenza;
- la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, per la quale gli interventi più incisivi hanno riguardato la definizione di valori limite più severi da applicare (VLE) ed i regimi derogatori;
- la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili, alle quali sono state apportate modifiche volte principalmente ad un coordinamento con le con le altre disposizioni in materia di emissioni industriali;
- le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative all'industria del biossido di titanio, per le quali gli interventi sono stati sostanzialmente indirizzati ad un aggiornamento delle previgenti disposizioni.

La nuova direttiva, che si pone l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento, per gli impianti industriali rientranti nel suo campo di applicazione, dell'approccio integrato in materia di rilascio degli atti autorizzativi e di esercizio delle attività di sorveglianza e di controllo, si basa sui seguenti principi ispiratori:

- coordinare e semplificare le disposizioni in materia di impianti IPPC, di grandi impianti di combustione, di inceneritori, di utilizzo di COV e di industria del biossido di titanio, anche uniformando terminologie e definizioni;
- perseguire, attraverso l'applicazione delle tecniche più efficaci dal punto di vista ambientale, la riduzione a livello comunitario (a parità di produzione ovvero senza introdurre costi insostenibili) dell'inquinamento prodotto da ogni comparto industriale, valutato in un'ottica integrata;
- promuovere, a tal fine, l'impiego di soluzioni innovative o delle soluzioni poste a riferimento in documenti comunitari, ferma restando la necessità di garantire sufficienti margini di flessibilità per poter gestire situazioni particolari;
- coinvolgere nel processo valutativo sia il richiedente, sia il pubblico, sia tutte le amministrazioni ambientali interessate;
- aggiornare periodicamente i titoli autorizzativi;
- assicurare un efficace e trasparente regime di controlli;
- garantire la più ampia circolazione di informazioni, sia per metterle a patrimonio comune, sia per consentire il monitoraggio (dalla scala di singolo impianto alla scala comunitaria) dello stato di attuazione;
- dare applicazione al principio "chi inquina paghi";
- prevedere un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo.

La direttiva, pertanto, non costituisce un mero coordinamento di norme già vigenti, poiché introduce alcune significative modifiche e, in particolare:

- amplia il campo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);



- introduce specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;
- introduce l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica telematiche;
- modifica i requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
- introduce nuovi e più stringenti obblighi inerenti lo scambio di informazioni a livello comunitario.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della Legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) sulla base, oltre che dei predetti principi ispiratori della direttiva, anche dei seguenti specifici criteri di delega definiti all'articolo 3 della stessa legge:

- riordino delle competenze autorizzative e di controllo;
- coinvolgimento delle associazioni di categoria nella definizione di requisiti autorizzativi generali;
- semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;
- destinazione dei proventi delle sanzioni al potenziamento dei controlli ambientali;
- razionalizzazione del quadro sanzionatorio.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il provvedimento in questione si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonché alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, rispettivamente le disposizioni di recepimento delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Nel merito del provvedimento e con riferimento allo specifico criterio di delega relativo alla razionalizzazione del vigente sistema sanzionatorio, si precisa che le sanzioni attinenti le autorizzazioni non sono state nella sostanza modificate, ma solo riordinate con particolare riferimento alle sanzioni connesse al mancato rispetto delle autorizzazioni integrate. A tale riguardo si è, infatti, tenuto conto sia dell'esperienza sino ad oggi maturata (che ha mostrato come in molti casi le violazioni all'AIA hanno riguardato prescrizioni del tutto marginali e non direttamente suscettibili di creare problemi, che non si è ritenuto, pertanto, efficace ed equo sanzionare al pari di violazioni più gravi), sia da considerazioni inerenti la nuova valenza dei documenti di riferimento comunitari che, rendendo generalmente cogenti limiti prestazionali definiti in sede comunitaria, richiedono per coerenza l'applicazione di criteri di conformità simili a quelli applicati negli altri paesi dell'Unione europea.

Fanno eccezione a tale impostazione le disposizioni dell'articolo 30 volte ad introdurre nel ordinamento interno, sulla base della delega generale di cui all'articolo 2 della Legge di delegazione 6 agosto 2013, n. 96, le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal

regolamento (CE) n.166 del 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE), le cui modalità applicative sono state definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157.

L'articolo 28, relativo alla modifica degli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, individua, per le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione **nuovi**, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più rigorosi di quelli indicati nelle pertinenti tabelle della direttiva 2010/75/UE.

Nel dettaglio, sono stati individuati valori limite di emissione più rigorosi di quelli comunitari con riferimento alle emissioni di ossidi di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri relativamente ad alcune categorie di grandi impianti di combustione.

La scelta ha un valido fondamento giuridico e tecnico.

La direttiva 2010/75/UE, infatti, ha come base giuridica gli articoli 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consentono agli Stati membri di mantenere e/o adottare misure di protezione più rigorose, come peraltro confermato dal considerando nr. 10 di tale direttiva.

Dal punto di vista tecnico e strategico, inoltre, i valori limite previsti dallo schema di decreto, pur essendo più severi di quelli comunitari, risultano, alla luce dei dati di esercizio dei grandi impianti di combustione esistenti, ampiamente coerenti con le emissioni che già oggi sono prodotte da tali impianti per effetto delle autorizzazioni e delle tecnologie adottate.

La previsione di valori limite di emissione più severi di quelli comunitari non pregiudica, in alcun modo, l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi.

Per quanto attiene agli impianti esistenti, tali valori più severi saranno infatti limitati alle sedi che utilizzano biomasse (un numero piuttosto ridotto in Italia, considerato anche che è generalmente utilizzata una miscela di biomasse ed altri combustibili), i quali, come detto, già oggi rispettano, nel proprio esercizio, limiti inferiori a quelli comunitari (per esempio, lo schema di decreto propone un limite per le polveri pari a 18 mg/Nm<sup>3</sup> a fronte di un limite comunitario pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup>, mentre l'impianto esistente che utilizza solo biomasse e che produce maggiori emissioni di polveri emette circa 5,5 mg/Nm<sup>3</sup>).

Per quanto attiene poi agli impianti nuovi, i limiti più severi si dovranno applicare anche alle sedi che utilizzano combustibili diversi dalle biomasse. In tali casi, tuttavia, è certo che, già oggi, le migliori tecnologie disponibili permettono prestazioni molto più avanzate di quelle connesse al mero rispetto dei limiti comunitari.

La previsione di valori limite di emissione più severi di quelli comunitari si inserisce, più in generale, nel processo da tempo intrapreso dall'Italia di raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal diritto comunitario (valori che, in alcuni casi, come quelli delle polveri PM10, dovevano essere rispettati già nel 2005). Pertanto, rappresenta una importante misura nell'ambito della strategia nazionale volta al superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale.

Tale riduzione dei limiti di emissione assicurerà, infatti, minori emissioni di PM10 e dei relativi precursori (come gli ossidi di azoto e di zolfo) dagli impianti nuovi e, quantomeno, il mantenimento dei livelli emissivi degli impianti esistenti.

## **II. I singoli articoli e gli allegati.**

Lo schema di decreto si compone di due Capi.

Il **Capo I** comprende il complesso delle modifiche introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine di recepire la direttiva 2010/75/UE.

Nel Capo II sono previste:

- disposizioni transitorie per recepire al disposto di cui all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE (commi 1, 2 e 3) e (comma 4) per precisare l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame (art.29);
- disposizioni volte a coordinare con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, norme diverse dal decreto legislativo n. 152 del 2006, comunque collegate alla disciplina relativa all'autorizzazione integrata ambientale (artt. 30, 31 e 32);
- disposizioni finanziarie (art.33);
- disposizioni abrogative (art. 34).

Si illustrano di seguito i singoli articoli del provvedimento.

**L'articolo 1** riordina e coordina le definizioni di cui all'articolo 5 della Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006, (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale strategica IPPC) e, in particolare:

**la lettera a)** modifica:

- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per renderla coerente con la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75/UE. Infatti, come riconosciuto nella direttiva comunitaria, è opportuno distinguere sotto il profilo terminologico gli impianti soggetti al titolo III-bis da quelli soggetti al titolo V, utilizzando per i primi la definizione di "installazione.";
- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riferimento introdotto all'articolo 82, paragrafo 1, della Direttiva 2010/75/UE riguardo alle date alle quali le installazioni sono da considerarsi esistenti;
- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conseguente alle modifiche introdotte alle precedenti definizioni;

**la lettera b)** recepisce l'articolo 3, paragrafo 9, della Direttiva 2010/75/UE che peraltro non può essere semplicemente riproposto, poiché nella norma italiana la definizione (trovandosi un "testo unico") si applica anche ad ambiti non oggetto della direttiva IED (quali la VIA). L'intervento proposto è volto a chiarire che la definizione si applica a progetti, opere, impianti ed installazioni e che, per queste ultime, vale il particolare regime di dover considerare senz'altro sostanziali modifiche pari alle soglie dell'allegato;

**la lettera c)** intro duce le definizioni introdotte all'articolo 3, paragrafi 11, 12, 13 e 14 della Direttiva 2010/75/UE;

**la lettera d)** inserisce una clausola di salvaguardia per garantire, tra l'altro, che tutti i soggetti che autorizzano l'esercizio di installazioni IPPC adempiano agli obblighi di comunicazione recati dagli articoli 29-*duodecies* (comunicazioni), 29-*terdecies* (scambio di informazioni) e 32-*bis* (effetti transfrontalieri), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consentendo conseguentemente all'Italia di adempiere gli obblighi recati dagli articoli 13, 26 e 72 della Direttiva 2010/75/UE;

**la lettera e)** introduce le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della Direttiva 2010/75/UE. Riguardo la definizione di "relazione di riferimento" si è, inoltre, fatto riferimento all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva. Riguardo le definizioni di "acque sotterranee" e "pollame" si rimanda ai riferimenti normativi nazionali che recepiscono le direttive comunitarie citate nelle definizioni della direttiva 210/75/UE. Riguardo la definizione di "suolo" si è chiarito che nella Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, essa è più ampia (rettificando anche l'incongruenza logica, probabilmente discendente da una affrettata traduzione di diversi termini inglesi, quali *soil*, *land* e *ground*, con il solo termine italiano *suolo*, della precedente



definizione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recitava "suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali"). Riguardo la definizione di combustibile si è meglio specificata la definizione della direttiva per evitare pleonasmii. Va, infine, sottolineato che la definizione "sostanze pericolose", della direttiva 2010/75/UE, "le sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele" non è tecnicamente corretta (né corrisponde al testo inglese della direttiva), poiché a rigore il regolamento (CE) n. 1272 del 2008 non definisce tale lemma, ma piuttosto disciplina come associare un livello di pericolo alle diverse sostanze. Si è, pertanto, reinterpretato il testo di direttiva garantendone l'intenzione: allineare la definizione al regolamento REACH. E' risultato, inoltre, necessario, per garantire coerenza al testo unico, specificare che la definizione da adottare ai fini della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rimane quella precedente e, pertanto, non fa riferimento al regolamento REACH;

la lettera f) introduce un rinvio alle definizioni di "impianto di incenerimento dei rifiuti" e "impianto di coincenerimento dei rifiuti" previste all'articolo 237-ter, comma 1, lett. b) e c), come introdotto dall'art. 15 del presente provvedimento.

**L'articolo 2** riordina e coordina l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Oggetto della disciplina della Parte II) e, in particolare:

la lettera a) chiarisce che l'oggetto dell'autorizzazione integrata sono le installazioni e non i progetti;

la lettera b) sostituisce la precedente formulazione del comma 14, di fatto illogica (richiedeva le procedure ex art. 208 a tutti gli impianti AIA) e, pertanto, nella pratica disapplicata. Nella formulazione proposta si sostituisce, in ogni caso e a tutti gli effetti, l'autorizzazione alla realizzazione e al primo esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti IPPC con l'autorizzazione integrata ambientale. Si rettifica, inoltre, l'evidente refuso contenuto al comma 15 inerente un riferimento al comma 12, piuttosto che al comma 13;

la lettera c) introduce le modifiche previste all'articolo 11 lettere d) ed e), della Direttiva 2010/75/UE.

**L'articolo 3** riordina l'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Competenze) e, in particolare:

la lettera a) chiarisce le competenze statali in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare, si elimina l'obbligo di "sentire" i Ministri della salute, dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e politiche sociali e delle politiche agricole e forestali. Tale obbligo, difatti, ha finora costituito un inutile aggravio del procedimento, atteso che l'autorizzazione è un atto prettamente amministrativo i cui contenuti sono definiti a valle di una conferenza di servizi cui già partecipano i ministeri interessati;

la lettera b) adegua il testo alla nuova definizione di installazione.

**L'articolo 4** rettifica un riferimento incompleto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme di organizzazione);

**L'articolo 5** riordina l'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) e, in particolare:

la lettera a) rettifica un riferimento incompleto;

la lettera b) chiarisce che le condizioni di esercizio definite nel provvedimento di VIA sono a tutti gli effetti prescrizioni di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, conseguentemente, devono essere attuate, monitorate, sanzionate, rinnovate e riesaminate in conformità alla disciplina



applicabile alle AIA. Il chiarimento appare necessario per evitare possibili fraintendimenti, ad esempio riguardo alla competenza dei relativi controlli.

**L'articolo 6** chiarisce, in conformità ad una prassi ormai consolidata, i contenuti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Verifica di assoggettabilità). Pare, in proposito, opportuno che anche nella norma si ribadisca che si tratta di casi in cui gli "effetti negativi e significativi" sono temuti e non certi.

**L'articolo 7** riordina e coordina il Titolo III -bis, della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Autorizzazione integrata ambientale) e, in particolare:

**il comma 1, lettera a)** introduce adeguamenti resi necessari dall'articolo 6, dall'articolo 14, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. In particolare, la prevista emanazione di "Conclusioni sulle BAT" in lingua italiana da parte della Commissione europea rende ormai obsoleta la predisposizione di linee guida nazionali sul tema. Si è inoltre eliminato il riferimento all'allegato VIII, in considerazione del fatto che il campo di applicazione è stato già definito all'articolo 6, comma 13. Sono stati inoltre adeguati e specificati contenuti e valenza dei provvedimenti di emanazione di requisiti generali;

**il comma 1, lettera b)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Si noti che il ritardo nell'aggiornare i requisiti generali comporta, per evitare violazione della direttiva, la sospensione della loro valenza di strumenti di semplificazione procedimentale. Da, inoltre, attuazione a quanto previsto dalla legge delega in materia di consultazione delle associazioni di categoria;

**il comma 2** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. Per la formulazione della lettera m), si è inoltre tenuto conto dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva;

**il comma 3, lettera a)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 24 della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 3, lettera b)** prevede espressamente la competenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a proporre il piano di monitoraggio e di controllo. Si ritiene che ciò potrà sancire definitivamente la competenza e la responsabilità di ISPRA in merito a contenuti, interpretazione e efficacia dei controlli sulle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzativo;

**il comma 3, lettera c)** adegua le norme previgenti alle disposizioni dell'articolo 24, commi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE. Inoltre, rende più chiara la valenza sostitutiva dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle autorizzazioni di settore, elencate in allegato, e la necessità di indicare i crono programmi degli eventuali interventi di adeguamento;

**il comma 4** considerato che le pesanti procedure previste in passato per l'emanazione di indirizzi operativi rivolti alle autorità competenti, hanno scoraggiato la loro definizione determinando, di fatto, una disuniforme applicazione della disciplina IPPC, ridefinisce completamente la disciplina semplificandola e tenendo conto che è illogico che tali indirizzi debbano essere concertati con amministrazioni che non sono competenti a condurre i procedimenti.

In particolare, prevede l'adozione di strumenti analoghi a quelli che si sono mostrati efficaci nella attuazione del decreto legislativo 155/2010, limitando la partecipazione al processo ai soli soggetti chiamati ad attuare la direttiva.

**il comma 5, lettera a)** rettifica un evidente refuso;

**il comma 5, lettera b)** abroga una disposizione apparentemente ridondante (poiché ripropone quanto già stabilito all'articolo 10) e non pertinente all'oggetto dell'articolo. Peraltro, ove lasciata nell'articolo 29-sexies, potrebbe introdurre dubbi interpretativi in merito ai contenuti essenziali di un provvedimento di VIA avente valore di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, potrebbe essere intesa come una deroga per i provvedimenti di VIA a rispettare i requisiti essenziali previsti per un'AIA, lettura in evidente contrasto con la direttiva comunitaria;

**il comma 5, lettera c)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE;



**il comma 5, lettera d)** introduce le disposizioni previste all'articolo 14, paragrafo 4, e dall'articolo 15, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 5, lettera e)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 5 e paragrafo 1, lettere c) ed f), nonché all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. Introduce, infine, espressamente la possibilità per l'autorità competente di individuare automaticamente alcune situazioni diverse dal normale esercizio diverse da casi di incidente o imprevisti;

**il comma 5, lettera f)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, all'articolo 14, paragrafo 7, e all'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Si coglie l'occasione per chiarire la casistica delle modifiche all'impianto disposte dall'autorizzazione e conseguentemente non soggette ad ulteriore istruttoria. Si rimanda a decreti attuativi per dettagliare le specifiche tecniche della relazione di riferimento e l'importo delle relative fidejussioni;

**il comma 6** nel riproporre le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva provvede a meglio specificare le procedure attuative già implicite nella vigente versione dell'articolo 29-septies;

**il comma 7, lettera a)** chiarisce le conseguenze della mancata presentazione della istanza di rinnovo periodico;

**il comma 7, lettera b)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 21, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2010/75/UE. In considerazione dei nuovi obblighi di riesame, si razionalizzano i tempi previsti per il rinnovo periodico;

**il comma 8** sostituisce il precedente comma, che ora risulterebbe in contrasto con la direttiva, fissando nella norma la prassi già adottata per gestire interventi sugli impianti che non si configurano modifiche;

**il comma 9, lettera a)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 9, lettera b)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 9, lettera c)** chiarisce come applicare le misure già previste all'articolo 29-decies, comma 9, meglio articolandole, anche in considerazione degli obblighi recati dall'articolo 8 della direttiva;

**il comma 9, lettera d)** introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4 e 5, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 10** recepisce le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. Le previgenti disposizioni dell'articolo 29-undecies sono state superate dall'emanazione del regolamento (CE) n.166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE (PRTR) e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157.

**il comma 11** adegua le previgenti disposizioni per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2010/75/UE;

**il comma 12** da attuazione all'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 13**, introduce disposizioni volte a rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad AIA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da discipline specifiche. In particolare, si è ritenuto indispensabile allineare con le sanzioni (ove più severe) previste dalle discipline specifiche le sanzioni previste in caso di esercizio non autorizzato e assimilare, alle già sanzionate violazioni degli obblighi di comunicazione, le violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione recati all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva; si è inoltre ritenuto opportuno assimilare esplicitamente l'esercizio di modifiche sostanziali non autorizzate a un esercizio in assenza di autorizzazione; depenalizzare le violazioni di prescrizioni che non sono suscettibili di provocare effetti sull'ambiente e, nel contempo, inasprire (allineandole con quelle previste dalle discipline specifiche) le sanzioni nel caso in cui le violazioni determinino situazioni di particolare pericolo per l'ambiente; assimilare esplicitamente l'esercizio di modifiche non sostanziali non comunicate a violazione di prescrizione e, infine, allineare alla disciplina vigente per gli impianti



non IPC le casistiche di aggravio o attenuazione delle sanzioni in relazione a violazioni di obblighi di comunicazione.

Da, infine, attuazione allo specifico criterio di delega relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

**L'articolo 8** modifica i contenuti dell'articolo 30 del decreto legislativo n.152 del 2006. Come confermato anche da una prassi largamente consolidata, infatti, il coinvolgimento nei procedimenti di AIA degli enti territoriali non direttamente competenti si è dimostrato un'inutile aggravio. La compatibilità ambientale dell'impianto è difatti sufficientemente garantita dai precedenti provvedimenti di VIA (o in assenza dalle autorizzazioni "storiche" e dai piani di qualità dell'ambiente) nei confronti delle quali l'AIA è sicuramente migliorativa.

**L'articolo 9** ri ordina e coordina l'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Oneri istruttori) e, in particolare, modifica la norma (mai applicata) che prevedeva il versamento allo Stato anche delle tariffe relative a procedimenti.

**L'articolo 10** modifica i commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Disposizioni transitorie e finali) al fine di razionalizzare e integrare le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, e dell'articolo 35, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche alla luce dei rilievi in merito sollevati in sede comunitaria.

**L'articolo 11** chiarisce i rapporti tra la disciplina sanzionatoria contenuta nelle Parti Terza, Quarta e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 29-quattordices. In particolare, esclude esplicitamente l'applicabilità di sanzioni previste dalle discipline specifiche in relazione a assenza di autorizzazione, violazione di obblighi autorizzativi e violazione di obblighi di comunicazione connessi ad esercizio autorizzato per impianti soggetti ad AIA. Tale intervento appare necessario alla luce dei dubbi interpretativi sorti durante l'applicazione della previgente disciplina.

**L'articolo 12** aggiorna riferimenti obsoleti previsti all'articolo 196, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Competenze delle regioni).

**L'articolo 13** riordina l'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), chiarendo i rapporti tra autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica per la gestione di rifiuti. La soluzione prospettata prevede procedure AIA anche per primi rilasci, con conseguente estensione della loro valenza anche ad aspetti costruttivi. In ogni caso, visto che ai sensi della precedente disciplina non è escluso che esistano autorizzazioni ex art. 208 con valenza di AIA, va chiarito che rinnovi, riesami e aggiornamenti vanno gestiti d'ora in poi con le procedure AIA.

**L'articolo 14** aggiorna un evidente refuso dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale).

**L'articolo 15** introduce al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Gestione di particolari categorie di rifiuti) un nuovo Titolo III-bis relativo agli impianti di incenerimento e coincenerimento, con il quale vengono integrate nel testo unico ambientale le disposizioni precedentemente disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti, opportunamente riviste



al fine di recepire le pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE (articolo 1, paragrafo 2; articolo 2, paragrafo 2; articolo 3, punti 3, 4, 5, 7, 9, 26, 27, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 47; articolo 4, paragrafi 1 e 2; le intere disposizioni del Capo IV, vale a dire gli articoli da 42 a 55, l'articolo 72, l'articolo 82, paragrafi 5 e 6, e l'Allegato VI.

**L'articolo 16** modifica il Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali) al fine di introdurre nel Testo unico ambientale il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni introdotte nel nuovo Titolo III-bis, precedentemente dettato all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, specificandone i rapporti con la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 29-quattordices.

**L'articolo 17** adegua ai criteri stabiliti all'articolo 3 della legge delega (Legge europea 6 agosto 2013, n. 96) in materia di destinazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della disciplina relativa all'incenerimento e al co-incenerimento.

**L'articolo 18** aggiorna le disposizioni dell'articolo 267 della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e, in particolare:

**il comma 1, lettera a)** tiene conto dell'inserimento nel Testo unico ambientale delle disposizioni in materia di incenerimento e co-incenerimento di cui al Titolo III-bis;

**il comma 1, lettera b)** ribadisce che, nel caso di installazioni soggette ad AIA, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'installazione (realizzata) non è richiesta in quanto sostituita.

**L'articolo 19** riordina e coordina l'articolo 268 della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Definizioni), e in particolare:

**il comma 1, lettere a), b), e c)** specifica, con riferimento alla Parte Quinta, le definizioni di *emissione in atmosfera*; *modifica sostanziale* e di *gestore*, tenuto conto che esse si applicano anche a stabilimenti non soggetti alla direttiva IED (per i quali appare opportuno confermare le definizioni già presenti nell'ordinamento, sin dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203);

**il comma 1, lettere d) ed e)** razionalizza le lettere o) e p) dell'articolo 268 del Testo unico (che, più che definizioni, introducevano attribuzione di competenze) in considerazione del fatto che le competenze in materia di impianti offshore sono già attribuite nel Titolo III-bis della Parte Seconda (essendo tali installazioni tutte soggette ad AIA statale) e, pertanto, non necessitano rimandi specifici;

**il comma 1, lettera f)** specifica, con riferimento alla Parte Quinta, la definizione di *migliori tecniche disponibili*, tenuto conto che essa si applica anche a stabilimenti non soggetti alla direttiva IED (per i quali appare opportuno confermare la definizione già presente nell'ordinamento, per quanto essa sia sostanzialmente identica a quella della direttiva);

**il comma 1, lettera g)** recepisce la definizione di cui all'articolo 3, punto 27, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 1, lettera h)** adegua la definizione di grande impianto di combustione alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 1, lettera i)** adegua la definizione di riutilizzo di solventi organici all'articolo 57, punto 11), della direttiva 2010/75/UE.

**L'articolo 20** adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) e, in particolare:



**il comma 1** elimina un periodo che, oltre ad essere ambiguo, era in contrasto con i principi IPPC di cui all'articolo 14, comma 2, della direttiva 2010/75/UE che prevedono che i valori limite di emissione (VLE) delle AIA possano essere sostituiti da parametri o misure tecniche equivalenti;

**il comma 2** ribadisce che, anche ai fini del rispetto dell'articolo 29 e dell'articolo 30, paragrafi 1 e 4, della direttiva, le norme sul convogliamento si applicano anche ai grandi impianti di combustione. Non si è ritenuto necessario recepire le modifiche introdotte alla materia dal citato articolo 29 (limite di 15 MW degli impianti che concorrono alla somma).

L'articolo 21 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 271 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività) e, in particolare:

**il comma 1, lettera a)** reca un adeguamento della terminologia;

**il comma 1, lettere b) e c)** è volto ad escludere l'estensione per legge agli impianti oggetto di autorizzazione integrata ambientale delle disposizioni generali in materia di metodi di controllo delle emissioni in atmosfera, atteso che nell'AIA un approfondito piano di monitoraggio e controllo, tarato sulla specificità dell'impianto e pertanto potenzialmente più efficace di norme generali, è parte integrante del provvedimento.

L'articolo 22 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 273 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Grandi impianti di combustione) e, in particolare:

**il comma 1, lettera a)** reca gli adeguamenti necessari per recepire l'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, l'articolo 35 e l'articolo 82, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE. Si rileva che la possibilità di utilizzare il piano nazionale transitorio non è più attuale, visto che la direttiva ne richiedeva la definizione entro il 2012 e, pertanto, le relative disposizioni non sono state recepite;

**il comma 1, lettera b)** reca gli adeguamenti necessari per recepire, in maniera più restrittiva per i motivi precedentemente illustrati, l'articolo 30, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 1, lettere c) e d)** adegua la normativa vigente all'articolo 28, paragrafo 1, lettera i) e j), della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 1, lettera e)** recepisce le disposizioni dell'articolo 36 della direttiva eliminando, dal testo vigente, il riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 (che non viene rilasciata in caso di grandi impianti di combustione).

L'articolo 23 adegua l'articolo 274 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione) al dettato dell'articolo 35, paragrafo 2, e dell'articolo 72, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Con l'occasione sono state, inoltre, chiarite e semplificate alcune delle precedenti disposizioni alla luce dell'esperienza maturata a seguito della loro attuazione.

L'articolo 24 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 275 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Emissione dei COV) e, in particolare:

**il comma 1, lettere a) e d)** le coordina con la disciplina dell'AIA e con la definizione di "installazione esistente" dell'articolo 57 della direttiva;

**il comma 1, lettera b)** introduce una precisazione che appare utile per garantire la coerenza con il Titolo III-bis della Parte II;

**il comma 1, lettera c)** reca l'adeguamento all'articolo 59, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE, anche alla luce della necessità di garantire coerenza con le definizioni dell'articolo 5 e con le disposizioni del Titolo III-bis della Parte II;

**il comma lettera e)** recepisce le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;



**il comma lettera f )** recepisce le disposizioni dell'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma lettera g)** è volto a rendere coerente la terminologia;

**il comma lettera h)** reca un aggiornamento dei riferimenti normativi;

**il comma lettera i)** definisce le modalità di adeguamento agli atti comunitari di attuazione dell'articolo 72, comma 2, della direttiva, per quanto attiene alla comunicazione dei dati inerenti gli stabilimenti con emissioni di COV (per esempio, i dati di cui all'articolo 59, commi 1 e 4).

**L'articolo 25** modifica la Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo la Parte Quinta-bis al fine di recepire gli articoli 67, paragrafo 1, 68, 69, 70 e 72 della direttiva 2010/75/UE che recano la disciplina relativa all'industria del biossido di titanio.

**L'articolo 26** adegua gli allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e, in particolare:

**il comma 1** adegua l'Allegato VIII all'Allegato I alla direttiva 2010/75/UE;

**il comma 2** adegua l'Allegato IX anche al fine di chiarire che il rapporto tra AIA e autorizzazione agli scarichi rilasciate dal Magistrato alle Acque di Venezia, considerato che la relativa normativa speciale non è stata mai espressamente adeguata alle norme statali e comunitarie;

**i commi 3 e 4** adeguano l'Allegato X all'Allegato II alla direttiva 2010/75/UE;

**il comma 5** adegua l'allegato XI all'Allegato III, alla direttiva 2010/75/UE, anche alla luce dell'articolo 13 della medesima direttiva e dell'articolo 29-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**il comma 6** al fine di dare attuazione all'articolo 29-sexies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introduce l'Allegato XII-bis (Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 10).

**L'articolo 27** adegua gli allegati alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e, in particolare:

**il comma 1** adegua la pagina di riepilogo degli allegati alla parte quarta;

**il comma 2** rettifica di un riferimento normativo;

**il comma 3** chiarisce un riferimento implicito contenuto nel punto 7;

**il comma 4** rettifica un riferimento non chiaro;

**il comma 5** recepisce l'Allegato VI della direttiva 2010/75/UE, ed introduce gli allegati I-II e II al titolo III-bis della Parte Quarta, anche alla luce delle precedenti disposizioni recate dagli allegati al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 .

**L'articolo 28** adegua gli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e, in particolare:

**il comma 1** adegua l'Allegato II alla definizione di cui all'articolo 3, punto 27, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 2** adegua l'allegato II, parte I all' Allegato V, parte 1, punto 1, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 3** coordina il punto 2.1 dell'Allegato II, parte I, con le modifiche dell'articolo 273;

**il comma 4** recepisce l'articolo 40 e l'Allegato V, parte 7, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 5** adegua l'Allegato II, parte I, punto 4 all'Allegato V, parte 3, punto 1, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 6** recepisce l'Allegato V, parte 3, punti 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 7** recepisce l'Allegato V, parte 1, punti 2-8, e parte 2, punti 2-8, della direttiva 2010/75/UE. Sono previsti per i nuovi impianti valori limite più severi di quelli europei,



(verificato che essi sono o già fissati nelle autorizzazioni oggi vigenti o, comunque, conseguibili con le attuali tecnologie) per motivazioni legate alla tutela della qualità dell'aria;

**il comma 8** modifica un termine non corretto;

**il comma 9** introduce una precisazione necessaria per distinguere tra i valori limite di CO individuati dalla direttiva per taluni grandi impianti di combustione e quelli individuati a livello nazionale nei casi di grandi impianti di combustione per i quali la direttiva non prevede limiti di CO;

**il comma 10** recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 8, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 11** recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 9, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 12** recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 11, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 13** adegua l'Allegato II, parte II, sezione 8, all'articolo 72, comma 3, della direttiva 2010/75/UE;

**il comma 14** sopprime la parte V dell'Allegato II in considerazione del fatto che i massimali di emissione ivi previsti non sono più vigenti;

**il comma 15** adegua all'articolo 58, all'articolo 59, comma 5, e all'articolo 82, commi 7, 8 e 9, della direttiva 2010/75/UE l'Allegato III, parte I, paragrafo 2;

**il comma 16** adegua all'Allegato VII, parte 8, punto 4 della direttiva 2010/75/UE l'Allegato III, parte I, paragrafo 4;

**il comma 17** elimina disposizioni obsolete;

**il comma 18** introduce l'Allegato X-bis alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di recepire l'Allegato VIII della direttiva 2010/75/UE relativo alle attività che producono biossido di titanio.

**L'articolo 29 del Capo II** prevede alcune disposizioni transitorie. In particolare, ai commi 1, 2 e 3 introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. Tali disposizioni disciplinano il transitorio garantendo che non potranno intervenire violazioni della direttiva.

**Al comma 4** stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non si applicano ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data della sua entrata in vigore.

**Al comma 5** si disciplina il transitorio per i grandi impianti di combustione nuovi, ma già autorizzati.

**L'articolo 30** introduce alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157, con il quale è stata data attuazione al regolamento (CE) n.166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE, al fine chiarire, ai commi 1 e 2, chi è autorità tenuta ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di valutazione previsti dallo stesso decreto sia dei tempi entro i quali ottemperare a detti obblighi nel caso di impianti non soggetti ad AIA. Ai commi 3 e 4, sulla base della delega generale di cui all'articolo 2 della Legge di delegazione 6 agosto 2013, n. 96, introduce le sanzioni per la violazione dei richiamati obblighi di comunicazione.

**L'articolo 31** adegua alle norme vigenti le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che individuano le competenze in materia di autorizzazione unica per gli impianti di combustione con potenza superiore ai 30 MW.

**L'articolo 32** aggiorna un riferimento normativo obsoleto, diventato in alcuni casi incompatibile con la disciplina comunitaria (che dal 2000 richiede che l'esercizio di determinati impianti sia autorizzato con un'autorizzazione integrata ambientale e non da varie autorizzazioni di settore)



presente nel decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206.

**L'articolo 33** introduce le disposizioni finanziarie

**L'articolo 33** abroga disposizioni superate, sostituite o obsolete e, in particolare:

**il comma 1, lettera a)** abroga l'articolo 29-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta di una disposizione apparentemente ridondante (poiché ripropone quanto già stabilito all'articolo 10) e non pertinente all'oggetto dell'articolo. Peraltro, ove ribadita nell'articolo 29-sexies, potrebbe introdurre dubbi interpretativi in merito ai contenuti essenziali di un provvedimento di VIA avente valore di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, potrebbe essere intesa come una deroga dei provvedimenti di VIA a rispettare i requisiti essenziali previsti per un'AIA, lettura in evidente contrasto con la direttiva comunitaria;

**il comma 1, lettera b)** abroga l'articolo 35, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione è stata riportata nel titolo II, della Parte Ottava;

**il comma 1, lettera c)** abroga l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni dell'articolo sono state riportate nel titolo I, della Parte Ottava;

**il comma 1, lettera d)** abroga l'articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. La disposizione, che dava adito a una lettura contraddittoria, è stata chiarita e unificata nel comma precedente;

**il comma 1, lettera e)** abroga l'articolo 273, comma 15, lettere l) e m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si elimina una disposizione obsoleta (fa riferimento ad una norma abrogata);

**il comma 1, lettera f)** abroga l'articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto prevede una disciplina speciale non più ammessa dalla direttiva 2010/5/UE

**il comma 1, lettera g)** abroga l'articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto si tratta di disposizione transitorie che hanno già prodotto i loro effetti.

**il comma 1, lettera h)** abroga il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n.243. Le disposizioni dell'articolo sono state riportate nel titolo I, della Parte ottava;

**il comma 1, lettera i)** abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100. Le disposizioni sono state riportate nel titolo I, della Parte Ottava;

**il comma 2,** abroga il decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, a decorrere dal 1 gennaio 2016. Le disposizioni sono state riportate nel Titolo III-bis della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152, come introdotta dall'articolo 15 del decreto in esame.



**Tabella di concordanza delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE relative a IPPC, grandi impianti di combustione, COV e installazioni biossido di titanio (Capi I, II, III, V e VI)**

Direttiva 2010/75/UE	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152	Testo proposto
Articolo 1 - oggetto	art. 4, comma 4, lett. c)	
Articolo 2 – ambito di applicazione Paragrafo 1	art.6, comma 13	
Articolo 3 – punto 1	articolo 5, comma 1, lettera i-bis	
Articolo 3 – punto 2	articolo 5, comma 1, lettera i-ter	
Articolo 3 – punto 4	articolo 5, comma 1, lettera i-septies	
Articolo 3 – punto 5	articolo 5, comma 1, lettera i-opties	
Articolo 3 – punto 6	articolo 5, comma 1, lettera i-nonies	
Articolo 3 – punto 7	articolo 5, comma 1, lettera o-bis	
Articolo 3 – punto 8		articolo 29-bis, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 1, lett. b)
Articolo 3 – punto 9	articolo 5, comma 1, lettera l-bis	
Articolo 3 – punto 10	articolo 5, comma 1, lettera l-ter	
Articolo 3 – punto 11, 12, 13 e 14		articolo 5, comma 1-ter bis, 1-ter ter, 1-ter-quater e 1-ter quinquies, come introdotto da art. 1, comma 1, lett.c)
Articolo 3 – punto 15	articolo 5, comma 1, lettera r-bis	
Articolo 3 – punto 16 e 17	articolo 5, comma 1, lettere u e v	
Articolo 3 – punto 18		articolo 5, comma 1, lettera v-octies, come introdotto art. 1, comma 1, lett.e)
Articolo 3 – punto 19, 20, 21, 22, 23 e 24		articolo 5, comma 1, lettera v-bis, v-ter, v-quater, v-quinquies, v-sexies e v-septies, come introdotto art. 1, comma 1, lett. e)
Articolo 3 – punto 25	articolo 268, comma 1, lettera ff,	
Articolo 3 – punto 27		art. 268, comma 1, lettera aa), come introdotto art.19, comma 1, lett. g)



Articolo 12 – paragrafo 2	articolo 29-ter, comma 3	introdotto da art. 7, comma 2
Articolo 13 – paragrafi da 1 a 6	Si disciplinano attività della Commissione UE. Il contributo Italiano al processo è disciplinato dall'articolo 29-terdecies, comma 3	
Articolo 13 – paragrafo 7		articolo 29-bis, comma 1, come introdotta da art. 7
Articolo 14 – paragrafo 1 – primo periodo		articolo 29-sexies, comma 1, come introdotto da art. 7, comma 5, lett a)
Articolo 14 – paragrafo. 1 – lettere a), b) ed e)		articolo 29-sexies, comma 3, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. b)
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettere c), d) ed h)		articolo 29-sexies, comma 6, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. e)
Articolo 14 – par. 1 – lettera f	articolo 29-sexies, comma 7	
Articolo 14 – par. 1 – lettera g	articolo 29-sexies, comma 4	
Articolo 14 – paragrafo 2	articolo 29-sexies, comma 3	
Articolo 14 – paragrafo 3		articolo 29-bis, comma 1, come introdotto da art. 7, comma 1, lett. a)
Articolo 14 – paragrafo 4		articolo 29-sexies, comma 4-ter, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. d)
Articolo 14 – paragrafo 5		articolo 29-sexies, comma 5-bis, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. e)
Articolo 14 – paragrafo 6		articolo 29-sexies, comma 5-ter come introdotto da art. 7, comma 5, lett. e)
Articolo 14 – paragrafo 7		articolo 29-sexies, comma 9-quater, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 15 – paragrafo 1		articolo 29-sexies, comma 4-quater, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. d)
Articolo 15 – paragrafo 2	articolo 29-sexies, comma 4	
Articolo 15 – paragrafo 3		articolo 29-sexies, comma 4-bis e articolo 29-octies, comma 4, lettera e), come introdotti da art. 7, comma 5, lett. d), e comma 7, lett. b)
Articolo 15 – paragrafo 4		articolo 29-sexies, comma 9-bis, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 15 – paragrafo 5		articolo 29-sexies, comma 9-ter, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)

Articolo 16 – paragrafi 1 e 2		articolo 29-sexies, commi 6 e 6-bis, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. e)
Articolo 17, paragrafi 1 e 2		articolo 29-bis, commi 2 e 2-bis, come introdotto da art. 7, comma 1, lett. a) e b)
Articolo 18		articolo 29-septies, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 6
Articolo 19	articolo 29-terdecies, comma 3	
Articolo 20 – paragrafi 1 e 2	articolo 29-nonies, commi 1 e 2	A maggior tutela si è introdotto il comma 3, all'articolo 29-nonies, introdotto dall'art. 7, comma 8
Articolo 20 – paragrafo 3	articolo 5, comma 1, lettera l-bis,	
Articolo 21- paragrafo 1	articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3,	A maggior tutela si è introdotto nel D.Lgs. 152/06, il comma 1-bis, all'articolo 29-octies
Articolo 21- paragrafo 2		articolo 29-octies, comma 5, come introdotto da art. 7,
Articolo 21- paragrafo 3		articolo 29-octies, comma 4, lettera b) e commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, come introdotto da art. 7, comma 7, lett. b)
Articolo 21- paragrafo 4		Articolo 29-octies, comma 4, lettera b), come introdotto da art. 7, comma 7, lett. b)
Articolo 21- paragrafo 5		articolo 29-octies, comma 4, lettere a), c) e d), come introdotto da art. 7, comma 7, lett. b)
Articolo 22- paragrafo 1		articolo 29-sexies, comma 9-sexies e 9-septies, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 22- paragrafo 2		articolo 29-ter, comma 1, lett. m), come introdotto da art. 7, comma 2
Articolo 22- paragrafo 3		articolo 5, comma 1, lettera v-bis), come introdotto da art. 1, comma 1, lett. e)
Articolo 22- paragrafo 3 e 4		articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 23- paragrafo 1	articolo 29-decies, comma 5	
Articolo 23- paragrafo 2 e 3		articolo 29-decies, comma 11-bis, come introdotto da art. 7, comma 9, lett. d)
Articolo 23- paragrafo 4		articolo 29-decies, comma 11-ter, come introdotto da art. 7, comma 9, lett. d)



Articolo 23- paragrafo 5	articolo 29-decies, comma 4	
Articolo 23- paragrafo 6		articolo 29-decies, comma 5, come introdotto da art. 7, comma 9, lett. b)
Articolo 24- paragrafo 1	articolo 29-quater, commi 3, 4 e 13 del D.Lgs. 152/06, nonché le norme generali della legge 241/90	
Articolo 24- paragrafo 2		articolo 29-quater, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 3, lett. a)
Articolo 24- paragrafo 3	articolo 29-decies, comma 8	
Articolo 24- paragrafo 4	articolo 29-ter, comma 2	
Articolo 25	materia disciplinata dalle norme generali inerenti i procedimenti amministrativi e i relativi ricorsi	
Articolo 26	articolo 32-bis	
Articolo 27	Articolo che non richiede recepimento (disciplina una facoltà che l'Italia valuterà se attivare)	
Articolo 28 – paragrafo 1	articolo 273, comma 15	articolo 273, comma 15, come introdotto da art. 22, comma 1, lett. c) e d)
Articolo 29 – paragrafo 1	articolo 273, comma 9	
Articolo 29 – paragrafo 2	articolo 270, comma 4	
Articolo 29 – paragrafo 3	Non recepita (si è deciso di non specificare in legge tale soglia)	
Articolo 30 – paragrafo 1	articolo 270, commi 1 e 2	
Articolo 30 – paragrafo 2		articolo 273, comma 3, e articolo 268, comma 1, lettera gg), come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 19, comma 1, lett. h)
Articolo 30 – paragrafo 3		articolo 273, comma 2), come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a)
Articolo 30 – paragrafo 4	articolo 273, comma 9	
Articolo 30 – paragrafi 5 e 6	Paragrafi 6.1 e 6.2, dell'allegato II alla Parte Quinta, parte I,	
Articolo 30 – paragrafo 7		articolo 273, comma 11, come introdotto da art. 22, comma 1, lett. b)
Articolo 30 – paragrafo 8		allegato II, parte II, alla Parte Quinta, come introdotto da art. 28, comma 7
Articolo 30 – paragrafo 9	Non richiede recepimento, si tratta di un compito della Commissione UE	
Articolo 31		Allegato II, Parte II alla Parte



		Quinta, sezione I, lett. C), come introdotto da art. 28, comma 7
Articolo 32	Non recepito (opzione non più attivabile)	
Articolo 33		articolo 273, commi 4 e 4-bis, e articolo 274, comma 3, come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 23, comma 1
Articolo 34	Non recepita (deroga inutile)	
Articolo 35		articolo 273, comma 5, e articolo 274, comma 3, come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 23, comma 1
Articolo 36	articolo 273, comma 16-bis e 16-ter	
Articolo 37	allegato II alla Parte Quinta, parte I, paragrafo 6	
Articolo 38	allegato II alla Parte Quinta, parte I, punto 4.8	allegato II alla Parte Quinta, parte II, sezione 8, come introdotto da art. 28, comma 10
Articolo 39	allegato II alla parte quinta, parte I, punto 5	
Articolo 40		allegato II alla Parte Quinta, parte I, punto 3, come introdotto da art. 28, comma 4
Articolo 41	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 45 – paragrafo 3	Articolo che non richiede immediato recepimento (disciplina una facoltà che l'Italia valuterà se attivare)	
Articolo 45 – paragrafo 4	articolo 208, comma 12	
Articolo 56	articolo 267, comma 1	
Articolo 57	allegato III alla Parte Quinta, punto 1, parte 1,	
Articolo 58		allegato III alla Parte Quinta, parte I, paragrafo 2, come introdotto da art. 28, comma 15
Articolo 59 – paragrafo 1		articolo 275, comma 1, come introdotto da art. 24, comma 1, lett. a)
Articolo 59 – paragrafi 2 e 3		articolo 275, commia12 come introdotto da art. 24, comma 1, lett. f)
Articolo 59 – paragrafi 4 e 5		articolo 275, commi 18e 19 come introdotto da art. 24, comma 1, lett. h) ed i), e allegato III, Parte I, alla Parte Quinta, paragrafo 2, come introdotto da art. 28, comma 15



Articolo 59 – paragrafo 6	Recepimento non necessario	
Articolo 59 – paragrafo 7		articolo 275, comma 5, come introdotto da art. 24, comma 1, lett. c)
Articolo 60	articolo 275, comma 4	
Articolo 61	articolo 275, comma 1	
Articolo 62	allegato III alla Parte Quinta, parte I, punto 4	
Articolo 63	articolo 275, comma 21 e 22	
Articolo 64	Adempimento Commissione europea	
Articolo 65	Non appaiono necessari interventi specifici	
Articolo 66 e 67		articolo 298-bis, comma 1, come introdotto da art. 25
Articolo 68 e 69		Articolo 298-bis, comma 3, come introdotto da art. 25
Articolo 70		articolo 298-bis, comma 4, come introdotto da art. 25
Articolo 71	articolo 5, comma 1, lettera p); articolo 7, commi 5 e 6; articolo 208, comma 1; articolo 21 e 22	
Articolo 72 paragrafo 3	articolo 27	
Articolo 72 paragrafo 4		articolo 274, comma 7, come introdotto da art. 23
Articolo 73	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 74	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 75		articolo 29-terdecies, comma 2-bis, come introdotto da art. 7, comma 12,
Articolo 76	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 77	Non richiede recepimento, si tratta di compiti di Parlamento e Consiglio UE	
Articolo 78	Non richiede recepimento, si tratta di compiti di Parlamento e Consiglio UE	
Articolo 80	impossibile rispettarlo, dato il ritardo con cui è stata data la delega al governo	
Articolo 81	Non richiede recepimento, si tratta di abrogazione direttive	
Articolo 82- paragrafo 1		articolo 29, commi 1, 2 e 3 Capo II
Articolo 82- paragrafi 2, 3 e 4		articolo 273, comma 3, come introdotto da art. 22, comma 1,



Articolo 82- paragrafi 5 e 6		lett. a) Articolo 237 viginties-duo, come introdotto dall'art. 15, comma 1, nonché articolo 29, comma 4, del Capo II.
Articolo 82- paragrafo 7		articolo 275, come introdotto dall'art. 24
Articolo 82- paragrafo 8		articolo 275, come introdotto da art. 24
Articolo 82- paragrafo 9		allegato III, parte I, alla Parte Quinta, punto 2, come introdotto da art. 28, comma 15, lett. a)
Articolo 83 e 84	non richiedono recepimento	
Allegato I		allegato VIII alla Parte Seconda, come introdotto da art. 26 , comma 1
Allegato II		allegato X alla Parte Seconda, come introdotto da art. 26, commi 3 e 4
Allegato III		allegato XI alla Parte Seconda, come introdotto da art. 26, comma 5
Allegato IV	Già previsto dall'ordinamento generale, non richiede recepimento	
Allegato V		allegato II alla Parte Quinta, come introdotto da art. 28, commi da 1 a 14
Allegato VII		allegato III alla Parte Quinta, come introdotto da art. 28, comma 15, 16 e 17
Allegato VIII		allegato X-bis alla Parte quinta, come introdotto da art. 28, comma 18
Allegato IX	non richiede recepimento (abrogazione direttive)	
Allegato X	non richiede recepimento (tavole concordanza)	



**Tabella di concordanza delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti ( Capo IV)**

Testo proposto	Direttiva 2010/75/UE	D.lgs. 133/2005
<b>ART. 15</b>	Art. 1, secondo capoverso	
Art. 237-bis, co. 1		
Art. 237-bis, co. 2		Art. 1, co. 2
Art. 237-ter, co. 1, lettera a)	Art. 3, punto 39	
Art. 237-ter, co. 1, lettera b)	Art. 3, punto 40 + art. 42, par. 1, quarto capoverso + art. 42, par. 1, terzo capoverso	
Art. 237-ter, co. 1, lettera c)	Art. 3, punto 41 + art. 42, par. 1, quarto capoverso + art. 42, par. 2, ultimo capoverso + art. 42, par. 1, terzo capoverso	
Art. 237-ter, co. 1, lettera d)	Allegato VI, parte 1, lettera a)	
Art. 237-ter, co. 1, lettera e)	Allegato VI, parte 1, lettera b)	
Art. 237-ter, co. 1, lettera f)	Art. 3, punto 3	
Art. 237-ter, co. 1, lettera g)	Art. 3, punto 9	
Art. 237-ter, co. 1, lettera h)	Art. 3, punto 26	
Art. 237-ter, co. 1, lettera i)	Art. 3, punto 42	
Art. 237-ter, co. 1, lettera j)		Art. 3, co. 1, lettera i)
Art. 237-ter, co. 1, lettera k)	Art. 3, punto 27	
Art. 237-ter, co. 1, lettera l)	Art. 3, punto 4	
Art. 237-ter, co. 1, lettera m)	Art. 3, punto 5	
Art. 237-ter, co. 1, lettera n)	Art. 3, punto 43	
Art. 237-ter, co. 1, lettera o)	Art. 3, punto 15	
Art. 237-ter, co. 1, lettera p)	Art. 3, punto 7	
Art. 237-ter, co. 1, lettera q)	art. 43	Art. 2, co. 1, lettera q)
Art. 237-ter, co. 1, lettera r)	Art. 3, punto 31	
Art. 237-quater, co. 1	Art. 42, par. 1, primo capoverso	
Art. 237-quater, co. 2, lettera a)	Art. 42, par. 1, secondo capoverso	
Art. 237-quater, co. 2, lettera b)	Art. 42, par. 2, lettera a)	
Art. 237-quater, co. 2, lettera c)	Art. 42, par. 2, lettera b)	
Art. 237-quinquies, co. 1		Art. 4, co. 1 + art. 5, co. 1
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera a)	Art. 44, lettera a)	
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera b)	Art. 44, lettera b)	
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera c)	Art. 44, lettera c)	
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera d)	Art. 44, lettera d)	



	VI, parte 7	
Allegato 1, paragrafo C, punto 1	Allegato VI, parte 6, punto 1.3. + parte 8, n. 1.1., lettere a), b) e c) + parte 8, n. 1.2. primo capoverso	
Allegato 1, paragrafo C, tabella	Allegato VI, parte 6, tabella punto 1.3.	
Allegato 1, paragrafo C dopo la tabella	Allegato VI, parte 8, punto 1.2. secondo capoverso e 1.3.	
Allegato 1, paragrafo D	Allegato VI, parte 5	
Allegato 1, paragrafo E, punto 1	Allegato VI, parte 6, punto 3.1.	
Allegato 1, paragrafo E, punto 2	Allegato VI, parte 8, punto 2	
Allegato 2, paragrafo A, punto 1	Allegato VI, parte 4, punto 1	
Allegato 2, paragrafo A, punto 2	Allegato VI, parte 4, punto 2	
Allegato 2, paragrafo A, punto 3	Allegato VI, parte 4, punto 3	
Allegato 2, paragrafo A, punto 4	Allegato VI, parte 4, punto 4	
Allegato 2, paragrafo B	Allegato VI, parte 4, par. 1 ultimo capoverso + Allegato VI, parte 7	
Allegato 2, paragrafo C, punto 1	Allegato VI, parte 6, punto 1.3.	
Allegato 2, paragrafo C, tabella	Allegato VI, parte 6, tabella punto 1.3.	
Allegato 2, paragrafo C dopo la tabella	Allegato VI, parte 8, punto 1.2. secondo capoverso e 1.3.	
Allegato 1, paragrafo D	Allegato VI, parte 5	
Allegato 3		Allegato 3

